

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DI

- INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE O ASSISTENZA E SMANTELLAMENTO DI APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE FISSE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ESECUTIVO (UE) N. 2015/2067 IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) n. 517/2014;

- INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE O ASSISTENZA E SMANTELLAMENTO DI IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E DIESTINTORI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 304/2008

1. DESCRIZIONE DI CERTIQUALITY

Certiquality Srl (brevemente CQY) è un Organismo di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed in particolare dalla norma ISO 17065 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione e di Certificazione di conformità dei propri prodotti, processi e servizi alle prescrizioni delle Norme di riferimento.

CQY non effettua, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico di CQY è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività di CQY è fornito dall'applicazione delle tariffe per la Certificazione.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CQY e le Organizzazioni che intendono ottenere la Certificazione dei propri prodotti, processi e servizi.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di amministrazione di CQY, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

Il Certificato CQY è il documento con il quale CQY attesta che l'Impresa richiedente opera in conformità al Regolamento UE 517/2014 e Regolamento UE 304/2008.

3. CONTESTO NORMATIVO E DEFINIZIONI

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;

Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146;

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Valgono in generale le definizioni riportate nelle Norme UNI EN ISO e UNI CEI EN ISO/IEC e la legislazione specifica di settore.

3.1 Processo e servizio

Processo: insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso in elementi in uscita.

Servizio: qualsiasi attività offerta da un'Impresa diversa da prodotti tangibili e processi.

3.2 Certificazione di conformità

Atto mediante il quale un organismo indipendente di terza parte dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto o processo o servizio è conforme ad un Documento di riferimento legislativo o normativo.

3.3 FGAS

Gas fluorurati a effetto serra

3.4 Impresa individuale

Impresa costituita da un numero totale di addetti pari a 1 il cui addetto coincide con il Titolare dell'Impresa e con l'addetto in possesso di Certificazione FGAS della Persona (Patentino FGAS).

3.5 Impresa

Impresa composta da un numero totale di addetti pari o superiore a 1 i/il cui addetti/o in possesso di Certificazione FGAS della Persona (Patentino FGAS) è diverso dal Titolare dell'Impresa.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla Certificazione tutte le Imprese, di qualunque tipo esse siano, che ne facciano richiesta.

4.2 L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione e il suo mantenimento comportano il pagamento degli importi previsti. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita comporta la sospensione o la revoca del certificato secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9.

4.3 L'impresa si impegna a mantenere conformi i propri servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente applicabili (quali direttive, leggi, regolamenti). CQY ha la responsabilità di verificare

sulla base di un campionamento, congruente con i tempi di audit, che l'Impresa conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi al prodotto oggetto di certificazione.

La validità della Certificazione del Servizio decorre dalla data di emissione del certificato; pertanto, non possono considerarsi coperti da certificazione i servizi venduti od erogati prima di tale data. Analogamente, i servizi venduti od erogati successivamente alla data di scadenza, di rinuncia o revoca della Certificazione, non possono considerarsi coperti da certificazione.

4.4 Possono verificarsi modifiche dei requisiti di certificazione per:

- a) modifiche e/o aggiornamenti di leggi o norme di riferimento per la Certificazione;
- b) modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione.

CQY, ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni certificate e in fase di valutazione, invitandole ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine che verrà indicato da Certiquality tenendo conto dell'entità delle variazioni apportate.

Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione a Certiquality secondo le modalità indicate nell'art. 10 del presente Regolamento.

4.5 CQY gestisce un elenco delle Organizzazioni certificate disponibile sul sito Internet: www.certiquality.it.

Entro 10 giorni dal rilascio, mantenimento, rinnovo, sospensione, revoca o trasferimento di ogni certificato, Certiquality inserisce le informazioni delle organizzazioni e del personale impiegato per le attività oggetto di certificazione nel Registro Telamatico Nazionale FGAS, rendendo tali dati pubblici.

5. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DEI SERVIZI

5.1 Richiesta di Offerta / Domanda di Certificazione e accettazione offerta

L'Impresa che intenda essere certificata deve richiedere un'offerta presentando la domanda corredata dalla documentazione richiesta, incluso il possesso da parte dell'impresa dell'attestato di iscrizione nel registro telematico nazionale IR.

CQY procede all'esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

Certiquality ha definito un tariffario dove sono indicati gli importi relativi all'attività di certificazione e in particolare: i costi per le verifiche di certificazione, sorveglianza, rinnovo ed eventuali audit aggiuntivi nonché le eventuali spese di trasferta.

Con la sottoscrizione per accettazione dell'offerta da parte del Rappresentante Legale o di persona autorizzata dall'Impresa perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti. L'Impresa si obbliga inoltre a rispettare ed accettare quanto previsto nel presente Regolamento, e successive modifiche, che costituisce parte integrante dell'offerta e di cui l'Impresa dichiara di conoscere il contenuto.

I Regolamenti di Certiquality sono disponibili sul sito Internet: www.certiquality.it.

L'accettazione del contratto non presuppone direttamente né indirettamente un obbligo di certificazione da parte di CQY.

Non si possono iniziare le attività di certificazione se il contratto non è prima firmato per accettazione dal Cliente.

La certificazione viene rilasciata e mantenuta solo in presenza di un contratto di certificazione valido.

La certificazione FGAS ha validità di 5 anni così articolata:

- Per le imprese individuali sono previste ogni anno verifiche documentali (off site)
- Per le altre imprese le verifiche di certificazione ed eventuale successivo rinnovo sono condotte in campo (on site), mentre le sorveglianze sono documentali (off site).

L'Impresa deve dimostrare:

- a) di impiegare personale certificato, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera "a" del Regolamento Europeo (UE) N. 2015/2067, per le attività che richiedono una certificazione in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto; a tal fine l'Organizzazione dovrà indicare i nominativi e il numero di certificato del suddetto personale;
- b) di non aver svolto attività oggetto di certificazione prima del conseguimento della certificazione;
- c) che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione gli strumenti, attrezzature le procedure necessarie.

5.2 Pianificazione ed effettuazione della verifica

CQY nomina un Gruppo di Valutazione, tenendo presente anche l'esperienza specifica e l'eventuale incompatibilità fra l'attività svolta da ciascuno degli Ispettori membri del Gruppo e le esigenze dell'Impresa, e lo comunica all'Impresa assieme alla data prevista per l'effettuazione della verifica. Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Impresa può chiedere per iscritto la sostituzione di uno o più Valutatori indicandone le motivazioni.

Un membro del Gruppo agisce come Coordinatore del Gruppo di Valutazione e provvede a comunicare all'Impresa il piano di audit.

Il Gruppo di valutazione può essere costituito da una sola persona.

5.2.1 Verifica di certificazione per Impresa passaggio

Il Valutatore incaricato contatta l'Impresa richiedendo l'invio della documentazione necessaria per la valutazione documentale.

La valutazione comprende la verifica approfondita della conformità della documentazione dell'Impresa.

Se non riscontra Non Conformità, il Valutatore trasmette la documentazione ed il rapporto per la fase successiva.

5.2.2 Verifica di certificazione per Imprese

Il Valutatore incaricato contatta l'Impresa per fissare la data dell'audit in campo.

La valutazione comprende la verifica approfondita della conformità della documentazione dell'Impresa.

Al termine dell'audit, il Valutatore riesamina le risultanze ed elabora i dati raccolti.

In sede di riunione di chiusura ed alla presenza della Direzione dell'Impresa, il Valutatore illustra gli eventuali rilievi, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

Il rapporto predisposto dal Valutatore e consegnato all'Impresa riporta i risultati dell'audit.

5.3 Rilascio della Certificazione

Qualora vengano rilevate non conformità l'Impresa dovrà presentare a CQY un programma d'attuazione delle necessarie azioni correttive per soddisfare i requisiti richiesti per il rilascio della Certificazione.

Inoltre, l'Impresa dovrà dimostrare che le azioni correttive siano state tutte attuate e verificate dalla stessa o che ci sia un suo preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo definito. CQY può richiedere l'invio di documentazione a supporto della gestione delle azioni correttive.

CQY può procedere ad un ulteriore audit supplementivo di valutazione parziale o totale quando non vi sia evidenza oggettiva del raggiungimento della piena conformità.

L'efficacia del piano di azioni correttive messo in atto dall'Impresa verrà valutata in occasione della verifica successiva e in CQY caso di valutazione positiva, la documentazione relativa all'esito delle prove e della Verifica ispettiva viene sottoposta alla delibera della competente Commissione Tecnica. Alla delibera della Commissione Tecnica per il rilascio della Certificazione è presente un Esperto tecnico del settore F-GAS che ha il diritto di veto (veto power).

A seguito del rilascio della Certificazione e del pagamento di tutti gli importi dovuti dall'Impresa, CQY emette il certificato e laddove previsto, trasmette tutte le informazioni relative allo stato del certificato agli Organismi di accreditamento nazionali ed internazionali e a quelli con i quali ha accordi di cooperazione o mutuo riconoscimento e a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e ne pubblica inoltre la notizia attraverso il proprio sito Internet.

Entro 10 giorni dal rilascio, mantenimento, rinnovo, sospensione, revoca o trasferimento di ogni certificato, Certiquality inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale FGAS, le informazioni relative alle imprese ed alle imprese individuali che hanno ottenuto detto certificato e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

5.4 Sorveglianza

Le sorveglianze sono sempre effettuate in forma documentale.

Almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della verifica ispettiva di sorveglianza annuale,

CQY trasmette un sollecito all'Impresa per richiedere l'invio della documentazione prevista almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Quando il Valutatore riceve la documentazione da parte dell'Impresa provvede a predisporre il rapporto che verrà poi inviato al Cliente.

Se l'Impresa non invia la documentazione entro 30 giorni prima la data di scadenza della verifica, il Valutatore formalizza una Non Conformità maggiore, richiedendo all'Impresa di definire un Piano di Azioni Correttive che si concluda entro e non oltre la data di scadenza della verifica. Quando il Valutatore riceve la documentazione da parte dell'Impresa provvede a predisporre il rapporto che verrà poi inviato al Cliente.

Se alla data di scadenza della verifica, l'Impresa non consegna la documentazione al Valutatore CQY, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la verifica annuale, delibera la sospensione della certificazione FGAS.

Se entro 6 mesi successivi alla data di scadenza annuale, l'Impresa non ha effettuato la verifica di reintegro della certificazione, il certificato FGAS viene revocato, e l'Impresa deve avviare un nuovo iter di prima certificazione.

Le visite di sorveglianza sono sottoposte alla delibera delle Commissioni Tecniche e le decisioni sono tempestivamente comunicate all'Impresa. Il mese indicato nella comunicazione è il termine ultimo per l'effettuazione dell'audit e deve essere rispettato dalle Organizzazioni certificate.

5.5 Normalmente eventuali verifiche suppletive, addizionali, di reintegro e di estensione sono effettuate in forma documentale.

Possono venire effettuate visite di sorveglianza straordinarie non programmate, con avviso minimo di due giorni lavorativi e anche senza preavviso, quando CQY lo ritenga opportuno. Ad esempio: per verificare la corretta gestione dei reclami pervenuti a CQY; per verificare gli im-

patti derivanti da modifiche organizzative; per richieste degli enti di controllo (in questo caso gli Enti stessi possono essere presenti all'audit); a seguito di segnalazione di incidenti o di gravi provvedimenti nei confronti dell'Impresa.

In questi casi l'Impresa non può chiedere la sostituzione dei Valutatori incaricati da CQY.

Il costo di tali verifiche non programmate è a carico dell'Impresa.

6. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI PRODOTTO

6.1 Rinnovo

Il Certificato FGAS ha validità quinquennale.

La verifica di rinnovo, documentale per le Imprese individuali e in campo per le altre, deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data di scadenza riportata sul certificato.

In ogni caso la delibera di rinnovo della certificazione deve avvenire entro la scadenza del certificato, altrimenti, se richiesto dall'Impresa, dovrà essere avviato un nuovo iter di Certificazione.

In occasione dell'audit di rinnovo viene cambiato il GVI per assicurare maggiore indipendenza ed efficacia dell'attività di audit.

Il mantenimento della Certificazione è subordinato inoltre all'applicazione di quanto indicato all'art. 12 del presente Regolamento.

6.2 Trasferimento

È possibile trasferire la certificazione di servizio FGAS

Nel caso di richiesta di trasferimento della certificazione da parte di un'Impresa che dispone di un certificato valido emesso da un altro Organismo di Certificazione accreditato in ambito IAF (International Accreditation Forum), l'iter previsto è il seguente:

- accettazione di un'offerta di trasferimento;

- Riesame Pre-trasferimento (Pre-transfer review) dove vengono verificati: le motivazioni della richiesta di trasferimento, i rapporti di Audit rilasciati dall'Organismo di Certificazione precedente nell'ultimo triennio per verificare il livello di affidabilità del sistema attuato, i reclami, la situazione dell'Impresa in relazione ad aspetti di conformità legislativa (autorizzazioni, eventuali contenziosi etc.), la documentazione del sistema di gestione, la conferma del campo di applicazione della certificazione, la validità e lo stato del precedente certificato;

- a conclusione della Pre-transfer review la documentazione viene sottoposta alla Commissione Tecnica. A seguito dell'esito positivo della delibera il certificato potrà riportare come data di prima emissione quella indicata dal precedente Organismo di Certificazione.

La programmazione quinquennale può essere rivista oppure può seguire quella del precedente Organismo di Certificazione.

Il certificato deve essere trasferito prima della sua scadenza.

È possibile trasferire solo certificati emessi da Organismi di Certificazione il cui stato di accreditamento non sia sospeso, revocato o scaduto. In tali casi potrebbero applicarsi ulteriori requisiti previsti dagli Enti di Accreditamento come la conduzione di un audit di durata minima prestabilita.

Se la richiesta proviene da un'Impresa con certificazione rilasciata da un Organismo di Certificazione non accreditato (in generale o nel settore merceologico del certificato in oggetto) in ambito IAF (International Accreditation Forum), viene condotto un audit di nuova certificazione.

7. DIRITTI E DOVERI DELL'IMPRESA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

7.1 A seguito del conseguimento della Certificazione l'Impresa può darne pubblicità nei modi

che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al servizio, al documento di riferimento e ai limiti della Certificazione ottenuta secondo quanto stabilito dal REG 02 "Regolamento per l'uso dei certificati e dei marchi".

CQY, accertato l'uso scorretto della Certificazione, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi.

7.2 La Certificazione è rilasciata all'Impresa limitatamente ai servizi certificati e alle unità operative menzionate nel Certificato e non è trasferibile ad altre unità.

L'Impresa che desideri ampliare il campo di applicazione deve farne richiesta a CQY che provvede a istruire una opportuna pratica di estensione.

Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione e degli aspetti editoriali dell'oggetto della Certificazione devono essere comunicati a CQY e possono consentire il mantenimento della Certificazione, con eventuale nuova emissione del Certificato.

CQY si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l'Impresa, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità.

7.3 L'Impresa in possesso di Certificazione si deve impegnare a:

- mantenere le specifiche del servizio ed il proprio sistema di gestione conformi ai requisiti certificati;
- accettare, a proprie spese, le verifiche che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione rilasciata;
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione di

CQY e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;

- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo ai Valutatori di CQY, agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante gli audit; nel caso di rifiuto dell'Impresa di ricevere gli Osservatori CQY o di Enti di controllo e accreditamento in accompagnamento ai Valutatori Certiquality, CQY può disporre la mancata concessione, la sospensione o la revoca della Certificazione.

Accredia può inoltre effettuare delle verifiche di market surveillance presso l'Impresa con la presenza del GVI di Certiquality. In questo caso gli Ispettori Accredia effettuano autonomamente un audit finalizzato a valutare l'effettiva conduzione delle verifiche da parte di CQY;

- consentire che Certiquality svolga attività di sorveglianza effettuando visite di verifica sulla produzione e sul sistema qualità secondo quanto indicato nel piano di controllo del prodotto;
- tenere una registrazione di tutti i reclami dei propri clienti relativi a non conformità dei prodotti certificati rispetto al Documento di riferimento applicabile e metterla a disposizione di CQY e dei suoi Ispettori in occasione delle visite di sorveglianza;
- adottare e documentare le opportune azioni correttive e/o preventive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata sui prodotti che possa avere effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione;
- cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti di Certificazione (e, se applicabile, di simboli o loghi CQY) appena dopo la scadenza, la sospensione, la revoca, la rinuncia e il conseguente ritiro della Certificazione. In caso di riduzione del campo di applicazione della certificazione, rettificare di conseguenza tutti i documenti pertinenti.

7.4 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso.

L'Impresa in possesso di Certificazione si impegna a informare entro 5 giorni dall'evento CQY a mezzo e-mail lettera raccomandata A.R. o PEC:

- di tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revocche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di prodotti e/o servizi connessi alla certificazione;
- di eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti posti dalla legge;
- di eventuali ritiri o richiami di prodotto;
- del verificarsi di incidenti o di infortuni gravi.

L'Impresa deve mantenere informato CQY sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione a quanto sopra CQY si riserva la facoltà di eseguire opportune e tempestive verifiche ispettive suppletive e, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione rilasciata, in base alla reale non conformità accertata a carico dell'Impresa.

7.5 Certiquality rilascia certificazioni in base allo Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. dopo aver ottenuto il relativo accreditamento da ACCREDIA.

Le Imprese si impegnano a conoscere ed applicare tali disposizioni, disponibili sul sito Internet:

www.accredia.it

8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

8.1 In caso di situazioni problematiche o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, CQY può sospendere la Certificazione.

Esempi di carenze che possono portare alla sospensione della certificazione sono:

Se la sorveglianza indica non conformità maggiori a requisiti rilevanti, ma una revoca non è considerata necessaria;

- se l'Impresa non invia nei tempi prescritti le evidenze relative alla gestione di non conformità maggiori rilasciate in sede di audit;
- se l'Impresa rifiuta l'effettuazione degli audit periodici secondo quanto previsto dal par. 5.6;
- se l'Impresa rifiuta l'effettuazione di audit addizionali o suppletivi;
- se l'Impresa non comunica a CQY modifiche significative al proprio servizio e/o alla propria Impresa,
- se perdura un uso improprio della Certificazione (simboli o loghi);
- se vi sia stata una qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni dello schema certificativo o del presente Regolamento o delle procedure di CQY;
- se sono presenti provvedimenti da parte della Pubblica Autorità che pregiudichino l'attuazione del Sistema;
- se vi sono carenze o problematiche a fronte di requisiti cogenti del servizio;
- se l'Impresa non informa Certiquality in base a quanto indicato al par. 7.4
- se non è in regola con i pagamenti delle attività già effettuate e relative ad ogni tipo di servizio fornito da CQY anche diverso dalla certificazione; qualora l'Impresa, nel corso del quinquennio risulti nuovamente inadempiente la certificazione verrà immediatamente revocata.

8.2 A seguito della delibera della Commissione Tecnica la sospensione viene comunicata per

mezzo di lettera raccomandata A.R./PEC, indicando la data di decorrenza, la durata, l'oggetto della sospensione; il divieto di promuovere azioni pubblicitarie e di utilizzo del logo, e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. La sospensione può riguardare tutta la produzione/prodotti o parte di essi, e questo viene specificato nella comunicazione di sospensione. L'Impresa certificata è responsabile di intraprendere pronte e adeguate azioni atte a correggere ogni inadempienza alle prescrizioni di CQY e di dare formale comunicazione allo stesso delle azioni correttive proposte o attuate.

La sospensione è rimossa solo quando CQY abbia accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati, entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, altrimenti CQY procederà alla revoca del certificato.

CQY si riserva di effettuare una verifica per il reintegro della Certificazione presso l'Impresa avente durata pari ad una verifica di rinnovo.

Le spese relative alle verifiche aggiuntive sono a carico dell'Impresa.

Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse entro il termine definito da Certiquality, lo stesso sottopone la proposta di revoca alla delibera della Commissione Tecnica.

In casi eccezionali, e solo per una volta durante il triennio di Certificazione, l'Impresa può chiedere, per un breve periodo, la sospensione della Certificazione; la decisione è sottoposta a delibera da parte della Commissione Tecnica.

9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 La revoca della Certificazione e la conseguente cancellazione viene deliberata dalla Commissione Tecnica CQY a seguito di:

- inosservanza dei requisiti e prescrizioni derivanti dall'applicazione degli articoli 5.6, 7, 11 del presente Regolamento;
- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione entro i termini previsti da CQY;
- gravi non conformità che pregiudicano le caratteristiche, la qualità e la sicurezza dei prodotti/processi/servizi oggetto di certificazione o carenze a fronte di requisiti rilevanti del sistema qualità;
- ripetuta inosservanza nel rispetto dei tempi e modi di chiusura delle non conformità riscontrate; violazione di leggi o regolamenti cogenti inerenti ai prodotti o i processi oggetto di certificazione;
- persistenza della condizione di morosità per oltre 1 mese dal ricevimento della comunicazione di sospensione amministrativa (diffida) inviata da CQY con lettera raccomandata.

La decisione di revoca della Certificazione viene comunicata da CQY mediante comunicazione Ad hoc.

9.2 A seguito di revoca l'Impresa si impegna a:

- restituire o distruggere l'originale del Certificato CQY;
- non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della Certificazione CQY;
- darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta Certificazione.

9.3 A seguito di revoca, CQY provvede a:

- a) cancellare l'Impresa dall'elenco delle aziende certificate;
- b) ritirare il Certificato.

Nel caso di revoca per motivi amministrativi, l'Impresa che regolarizza la sua posizione entro

un mese può chiedere il reintegro della Certificazione. L'attuazione di revoca della Certificazione non dà diritto ad alcun rimborso di quanto già pagato e comporta il pagamento di un corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 12.1.

10. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Impresa può rinunciare mediante comunicazione scritta (PEC o raccomandata) alla Certificazione in suo possesso:

- c) in caso di variazione delle Norme di riferimento, come precisato all'art. 4.5 del presente Regolamento;
- d) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- e) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite da CQY.

L'azienda può inoltre rinunciare in caso di cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema di Gestione, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Impresa.

Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del triennio, previa verifica da parte di CERTIQUALITY del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

La rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte di CQY con cui si prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della certificazione.

Dopo l'ultima verifica di sorveglianza l'Impresa può rinunciare alla scadenza del quinquennio dandone formale disdetta con un preavviso di almeno 3 mesi.

Se la rinuncia avviene successivamente, l'Impresa è tenuta al pagamento del corrispettivo previsto al paragrafo 12.1 a titolo di indennizzo.

L'Impresa può infine rinunciare alla certificazione in qualsiasi momento ma sarà tenuta al pagamento del corrispettivo previsto al paragrafo 12.1 a titolo di indennizzo.

In fase di valutazione, invitandole ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine che verrà indicato da CQY tenendo conto dell'entità delle variazioni apportate.

Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione a CQY secondo le modalità indicate nell'art. 10 del presente Regolamento.

11. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione del Sistema di Gestione della Impresa richiedente sono considerati riservati e l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale di CQY che nell'espletamento delle proprie funzioni venga a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale. L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di CQY coinvolte nell'iter di certificazione, all'Impresa certificata e agli Enti di controllo e accreditamento.

Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, CQY ne darà avviso all'Organizzazione stessa.

Ad eccezione di questi casi CQY non divulga informazioni sulle Organizzazioni certificate senza il consenso scritto delle stesse.

CQY opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 769/2016 (Regolamento generale per trattamento dei dati personali).

12. CONDIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE

12.1 Corrispettivi

Le offerte predisposte da CQY si basano su un Tariffario approvato dal Ministero dell'Ambiente.

Il contratto ha validità quinquennale e le modalità di rinnovo sono definite nello specifico contratto firmato dalle parti.

Nei periodi successivi al primo le condizioni economiche contenute nel contratto potranno essere aggiornate.

Ogni richiesta di variazione del programma degli audit, effettuata dall'Impresa, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati.

Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, CQY si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

I compensi per l'attività svolta da CQY sono dovuti dall'Impresa anche in caso di mancato conseguimento della certificazione per cause non riferibili a CQY stesso.

Come previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, in caso di revoca o rinuncia alla Certificazione l'Impresa è tenuta a pagare a CQY, per la chiusura anticipata della pratica, un corrispettivo pari al 20% del valore totale del contratto nel triennio con un minimo di 500 euro e un massimo di 5000 euro.

12.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti alla Certificazione ed il suo mantenimento devono essere versati a CQY secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

In caso di irregolarità (ossia, a titolo esemplificativo: ritardi, pagamenti parziali, mancati pagamenti) dell'Impresa nei pagamenti dovuti a CQY in ragione delle attività svolte da quest'ultimo ai sensi del presente Regolamento, CQY si riserva la facoltà di sospendere ogni attività di sua competenza, restando inteso che le suddette attività saranno riprese solo a seguito del saldo di ogni importo dovuto dall'Impresa.

13. RESPONSABILITÀ

L'Impresa si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati da CQY.

Certiquality è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

La certificazione CQY non esime l'Impresa dagli obblighi di legge relativi ai prodotti/processi/servizi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di Certiquality.

In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare a Certiquality per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Impresa a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e smi (Codice del consumo) dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dall'Impresa stesso non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

CQY non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Impresa o dai suoi prodotti, processi o servizi.

CQY non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in banche dati di enti di Accreditamento e Controllo in particolare qualora i

dati vengano dagli stessi trasmessi ad altre entità.

14. RICORSI

L'Impresa può proporre ricorso contro le decisioni di rifiuto, sospensione e revoca dell'Approvazione adottate da CQY, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, illustrando le ragioni del proprio dissenso al Comitato Ricorsi di CQY, che assume la veste di organo d'appello.

Il Comitato Ricorsi viene convocato per esaminare il ricorso e pronuncia la propria decisione entro 30 giorni dalla data in cui sia stato investito del ricorso. Per giustificati motivi il Comitato ricorsi può esprimersi entro 60 giorni. Le spese sono a carico della parte soccombente.

15. LEGGE APPLICABILE E CONTENZIOSI

Ogni rapporto fra l'Impresa e CQY è regolato dalla legge italiana.

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

16. RECLAMI

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di presentare delle segnalazioni/ reclami a fronte di lamentati comportamenti di CQY ritenuti non conformi alle normative di riferimento.

Le segnalazioni/reclami devono essere proposte a mezzo lettera/fax o posta certificata debitamente sottoscritta con indicazione di tutti i dati identificativi che consentano l'individuazione del soggetto segnalante/contestante/reclamante. Non sono considerati segnalazioni/reclami quelli inoltrati per via telefonica o in forma anonima.

CQY si impegna a tenere informato il segnalante/reclamante sugli esiti della segnalazione/reclamo.